

Proposta n. 60 del 11/11/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE AMBIENTALE RELATIVA AL PROGETTO DI SOSTITUZIONE DELL'UNITA' 8 DELLA CENTRALE DI TAVAZZANO E MONTANASO CON NUOVO MODULO A CICLO COMBINATO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO PROPONE IL SEGUENTE TESTO:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- EP Produzione S.p.A. a socio unico è proprietaria e soggetto gestore della Centrale termoelettrica di Tavazzano e Montanaso, ubicata nel territorio dei Comuni di Montanaso Lombardo e Tavazzano con Villavesco, e costituita da due moduli a ciclo combinato con tre turbogas, alimentati a gas naturale per una potenza installata pari a circa 1.140 MWe e da un'unità convenzionale da 320 MWe alimentabile a gas naturale denominata "unità 8", quest'ultima autorizzata, ma attualmente non in esercizio;

- EP ha dato avvio alla procedura di rinnovamento della Centrale tramite la sostituzione della citata unità 8, con un nuovo modulo a ciclo combinato della potenza elettrica pari a circa 800 MWe, concludendo in data 29 maggio 2020 un contratto EPC per la realizzazione del Nuovo Modulo con la società leader nel settore Ansaldo Energia S.p.A.;

- ai sensi di quanto disposto dalla legge 23 agosto 2004 n. 239 (c.d. "Legge Marzano"), la Regione, gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione della Centrale oggetto del rinnovamento o trasformazione, hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale;

- sono stati individuati quali ambiti rilevanti per l'intervento in questione, oltre ai territori dei Comuni sede di impianto, anche i Comuni contermini di Casalmaiocco, Mulazzano, Galgagnano, Boffalora d'Adda, Lodi, Lodi Vecchio, San Zenone al Lambro e Sordio;

- l'articolo 1, ai commi 36 e 37, della Legge Marzano stabilisce i criteri per la determinazione del contributo compensativo che la Regione provvede a ripartire tra: i comuni sede dell'impianto, per un importo non inferiore al 40% del totale; i comuni contermini in misura proporzionale per il 50% all'estensione del confine e per il 50% alla popolazione, per un importo non inferiore al 40% del totale; la Provincia ove ha sede l'impianto;

Vista l'allegata bozza di "Convenzione ambientale relativa al progetto di sostituzione dell'unità 8 della Centrale di Tavazzano e Montanaso con un nuovo modulo a ciclo combinato tra EP Produzione S.p.A., Regione Lombardia, i Comuni di Montanaso Lombardo, Tavazzano con Villavesco, Casalmaiocco, Mulazzano, Galgagnano, Boffalora d'Adda, Lodi, Lodi Vecchio, San Zenone al Lambro Sordio e la Provincia di Lodi", e relativi allegati (1, 1bis, 2, 3, 4), pervenuti dalla Provincia di Lodi in data 28/10/2021 prot. 14118, che disciplina i rapporti tra EP, in qualità di soggetto proponente e soggetto attuatore, e gli enti pubblici territoriali indicati in premessa, in relazione al rinnovamento della Centrale di Tavazzano/Montanaso realizzato mediante la messa a regime del Nuovo Modulo a ciclo combinato in sostituzione dell'unità 8.

Convenuto sull'opportunità di aderire all'accordo in esame.

Ritenuto provvedere, sussistendo la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei rispettivi servizi, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 N. 267;

Con votazione legalmente resa

DELIBERA

1. di approvare l'allegata bozza di *“Convenzione ambientale relativa al progetto di sostituzione dell'unità 8 della Centrale di Tavazzano e Montanaso con un nuovo modulo a ciclo combinato tra EP Produzione S.p.A., Regione Lombardia, i Comuni di Montanaso Lombardo, Tavazzano con Villavesco, Casalmaiocco, Mulazzano, Galgagnano, Boffalora d'Adda, Lodi, Lodi Vecchio, San Zenone al Lambro Sordio e la Provincia di Lodi”*, e relativi allegati (1, 1bis, 2, 3, 4), pervenuti dalla Provincia di Lodi in data 28/10/2021 prot. 14118.
2. Di dare atto che la convenzione ha durata di anni 7, con decorrenza dalla data di messa in esercizio commerciale del nuovo Gruppo.
3. Di demandare al Sindaco la sottoscrizione della convenzione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

a seguito di apposita successiva votazione dall'esito unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

UT/lr